

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 35/2023

del 17 marzo 2023

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/2343]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1412 della Commissione, del 19 agosto 2022, relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di ylang ottenuto da *Cananga odorata* (Lam) Hook f. & Thomson come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1417 della Commissione, del 22 agosto 2022, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Lactobacillus acidophilus* CECT 4529 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie e categorie di pollame, diverse da galline ovaiole e polli da ingrasso, e a uccelli ornamentali, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2275 (titolare dell'autorizzazione: Centro Sperimentale del Latte S.r.l.) ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1419 della Commissione, del 22 agosto 2022, relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di foglie di bucco ottenuto da *Agathosma betulina* (P.J. Bergius) Pillans come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1420 della Commissione, del 22 agosto 2022, relativo all'autorizzazione dell'acido L-glutammico e del glutammato monosodico prodotti da *Corynebacterium glutamicum* NITE BP-01681 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1421 della Commissione, del 22 agosto 2022, relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di arancio estratto a freddo, dell'olio essenziale di arancio distillato e degli oli di arancio concentrati di *Citrus sinensis* (L.) Osbeck come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1442 della Commissione, del 31 agosto 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1490 per quanto riguarda i termini dell'autorizzazione del chelato di manganese di amminoacidi idrato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1445 della Commissione, del 31 agosto 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1039 per quanto riguarda i termini dell'autorizzazione del chelato di rame(II) di amminoacidi idrato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1452 della Commissione, del 1° settembre 2022, relativo all'autorizzazione delle sostanze 3-etilciclopentan-1,2-dione, 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one, 4,5-diidro-2-metilfuran-3(2H)-one, eugenolo, 1-metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene, alfa-pentilcinnamaldeide, alfa-esilcinnamaldeide e 2-acetilpiridina come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ GU L 217 del 22.8.2022, pag. 1.⁽²⁾ GU L 218 del 23.8.2022, pag. 3.⁽³⁾ GU L 218 del 23.8.2022, pag. 12.⁽⁴⁾ GU L 218 del 23.8.2022, pag. 17.⁽⁵⁾ GU L 218 del 23.8.2022, pag. 27.⁽⁶⁾ GU L 227 dell'1.9.2022, pag. 117.⁽⁷⁾ GU L 227 dell'1.9.2022, pag. 127.⁽⁸⁾ GU L 228 del 2.9.2022, pag. 17.